

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1981

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, originari di Hong Kong

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/761/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979⁽¹⁾, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 19 agosto 1981 il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, delle sottovoci ex 61.01 B e ex 61.02 B della tariffa doganale comune, categoria 6, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari di Hong Kong ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che nel quadro di detto accordo Hong Kong si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità con regolamento (CEE) n. 3059/78⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questi massimali comunitari sono stati ripartiti tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati

membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che l'Irlanda da 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione, originari del paese terzo in causa, per un ammontare pari rispettivamente al 31 % dell'aliquota nei confronti di Hong Kong;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione, la libera pratica realizzata corrisponde al 102 % dell'aliquota diretta; che le importazioni totali (dirette e indirette) realizzate sono equivalenti al 130 % dell'aliquota;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari di Hong Kong sono notevolmente al di sotto dei prezzi dei prodotti analoghi fabbricati in Irlanda;

considerando che il personale dipendente si è ridotto da 15 325 occupati nel 1974 a 11 900 occupati nel 1978;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, del trattato nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare l'articolo 3;

considerando che domande di titoli di importazione per 50 000 pezzi originari di Hong Kong si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande,

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

(2) GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 2

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titoli d'importazione sono state presentate dopo la data di adozione della presente decisione :

La presente decisione si applica sino al 31 dicembre 1981.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 B ex 61.02 B (codici Nimex : 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72) categoria 6	Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo, pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1981.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione